



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

OGGETTO: Concessione pluriennale del servizio d'illuminazione votiva ed ambientale nei cimiteri cittadini del Comune di Napoli fino al 31/12/2027.

C.U.P.: B69I22000770004

C.I.G.: 94241048A3



| | |
|--|-----------|
| Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE | 4 |
| Art. 2 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE | 5 |
| Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE | 5 |
| Art. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'AGGIO | 5 |
| Art. 5 - PRECISAZIONI SU EVENTUALI RIMBORSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO | 8 |
| Art. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE ED ONERI | 9 |
| Art. 7 - PRECISAZIONI | 11 |
| Art. 8 - AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO VOTIVO | 12 |
| Art. 9 - MODALITA' DI RISCOSSIONE | 12 |
| Art. 10 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI | 12 |
| Art. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO | 12 |
| Art. 12 - VERBALI DI CONSEGNA IMPIANTI – MONITORAGGIO | 13 |
| Art. 13 - SEDI OPERATIVE, COMUNICAZIONI E REPERIBILITÀ | 14 |
| Art. 14 - SICUREZZA DEL SERVIZIO | 14 |
| Art. 15 - DISCIPLINA DELLE MAESTRANZE NEI CIMITERI | 15 |
| Art. 16 - GARANZIE – CAUZIONE DEFINITIVA | 15 |
| Art. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA | 16 |
| Art. 18 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO | 16 |
| Art. 19 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO | 18 |
| Art. 20 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE | 19 |
| Art. 21 - D.U.V.R.I. | 21 |
| Art. 22 - INADEMPIENZE E PENALI | 23 |
| Art. 23 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO | 24 |
| Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 25 |
| Art. 25 - VIGILANZA E CONTROLLI DEL CONCEDENTE | 26 |
| Art. 26 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA | 26 |



| | |
|---|-----------|
| Art. 27 - SUB-APPALTO, SUB-CONCESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO | 26 |
| Art. 28 - VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI | 27 |
| Art. 29 - APPLICAZIONE DEL CCNL | 27 |
| Art. 30 - CONTROVERSIE | 28 |
| Art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 28 |
| Art. 32 - SPECIFICHE SOFTWARE GESTIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA | 30 |
| Art. 33 - CLAUSOLA SOCIALE | 33 |
| Art. 34 - CODICE DI COMPORTAMENTO | 33 |
| Art. 35 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE | 33 |
| Art. 36 - AMPLIAMENTO DELLE AREE DI INTERVENTO | 34 |
| Art. 37 - LOCALI DA UTILIZZARE PER FRONT-OFFICE SERVIZIO VOTIVO | 34 |
| Art. 38 - AUTOMEZZI E ATTREZZATURE | 34 |
| Art. 39 - GESTIONE DEL TRATTAMENTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | 34 |
| Art. 40 - DISPOSIZIONE NORMATIVE | 34 |
| Art. 41 - DISPOSIZIONI FINALI | 35 |
| Art. 42 - NORMA FINALE | 35 |



Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'appalto ha per oggetto la concessione pluriennale del servizio di illuminazione votiva ed ambientale, con scadenza non oltre il 31/12/2027¹, da espletarsi presso le seguenti infrastrutture cimiteriali:

1. Soccavo;
2. Pianura;
3. Chiaiano;
4. Miano;
5. Secondigliano – San Pietro;
6. Ponticelli;
7. Barra;
8. San Giovanni a Teduccio;
9. Poggioreale (ad esclusione delle zone oggetto della concessione inerente al I stralcio del PUA di Poggioreale):
 - a. Monumentale,
 - b. Santa Maria del Riposo (detto “Nuovissimo”),
 - c. Santa Maria della Pietà,
 - d. Santa Maria del Pianto,
 - e. Israelita di Santa Maria del Pianto (solo illuminazione ambientale);
10. Mausoleo di Posillipo (solo illuminazione ambientale).

L'affidamento nei citati plessi cimiteriali ha pertanto ad oggetto l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (ivi incluse delle 11 cabine di trasformazione Mt/Bt), la relativa fornitura dell'energia elettrica, la gestione integrata del servizio di illuminazione votiva ed ambientale cimiteriale, la conduzione, conservazione, vigilanza e monitoraggio, sorveglianza e custodia, manutenzione, pronto intervento, rinnovo, trasformazione e innovazione tecnologica, nonché adeguamento degli impianti elettrici del Comune di Napoli.

La concessione prevede altresì la gestione sia amministrativa che contabile dei rapporti con l'utenza del servizio votivo, ivi compresa la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base delle relative tariffe comunali, ivi inclusa la postalizzazione degli avvisi di pagamento (in modalità cartacea e/o telematica).

In particolare:

1. il servizio oggetto di concessione è riferito alla gestione di tutti gli impianti elettrici presenti nelle sopra citate infrastrutture cimiteriali, ad eccezione degli impianti ambientali presenti all'interno di edifici inerenti a sepolture collettive riconducibili ad enti religiosi o morali;
2. il concessionario assumerà la titolarità e il costo delle forniture dell'energia elettrica. Il concessionario è obbligato ad operare direttamente con la società fornitrice dell'energia elettrica. Il Comune è estraneo a detti rapporti;
3. sono ad esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi impianti/allacci votivi, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e l'esecuzione di eventuali lavori murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto adempimento del servizio;
4. il servizio votivo non è obbligatorio, pertanto i singoli utenti sono liberi di richiedere o meno l'erogazione, stipulando -nell'eventualità- contratti con il concessionario;

¹ L'operatore economico che attualmente gestisce il servizio ha un contratto con scadenza 31/12/2022.



5. è onere del concessionario che ogni parte degli impianti risulti conforme alle norme CEI vigenti per materiali, componenti e modalità d'installazione.

Art. 2 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo stimato della concessione è pari ad € 25.529.298,16 oltre IVA.

Detto valore è stato ricavato su previsione quinquennale (1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027) come da prospetto riepilogativo di cui all'elaborato "Schema Piano Economico Finanziario". Il precitato valore stimato della concessione è stato calcolato coerentemente a quanto enunciato all'art. 167 del D.lgs. 50/2016 ("Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni"), tenuto conto di quanto rappresentato al relativo comma 4.

L'offerta economica, pena l'esclusione, deve riportare una percentuale:

- a) di aggio da riconoscere al Comune, **maggiore o uguale al 44,454%** dei ricavi del servizio votivo (al netto delle cauzioni che saranno riversate integralmente al Comune);
- b) di ribasso sul prezzario Lavori Pubblici Regione Campania 2022 e, per i prezzi non presenti, su quello DEI I semestre 2022 (con revisione prezzi al mese di aprile).

In caso di offerte di pari entità si procederà mediante sorteggio. Si disporrà l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non si accetteranno offerte condizionate o in diminuzione (quest'ultima, rispetto alla sola "componente aggio").

L'aggio dovrà essere corrisposto al Comune in rate trimestrali.

Le somme eventualmente non spese rispetto agli importi minimi previsti dall'Amministrazione e riportati nello schema di PEF redatto dall'Ente, ovvero:

- di 250.000,00 €/anno (iva esclusa) per manutenzione attrezzaggio di cabine ed impianti,
- di 50.000,00 €/anno (iva esclusa) per manutenzione edili di cabine e locali di front-office,

dovranno essere interamente versati all'Ente con le modalità di cui all'art. 20 del presente capitolato. A riguardo, si precisa che la presentazione di un PEF asseverato connotato, nella sezione legata alle due suddette tipologie di manutenzioni, da valori singoli inferiori a quelli minimi dianzi indicati, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura di gara.

Eventuali differimenti dell'attivazione del servizio rispetto alla data del 01/01/2023, per qualsivoglia causa, non daranno luogo a riduzioni dei predetti importi ovvero a pretese risarcitorie o di attivazione di procedure di riequilibrio, attesi i congruagli previsti a prescindere dal soggetto (concedente/concessionario) che incassa i relativi canoni dell'annualità 2023.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata massima di anni 5 (**CINQUE**), con decorrenza **non antecedente al 1° gennaio 2023**, che, in caso d'urgenza e in ogni modo per i casi previsti dalla normativa vigente, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto.

Alla scadenza, **fissata alle 23:59:59 del 31 dicembre 2027**, il contratto si intenderà terminato e improduttivo di ulteriori effetti, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

Art. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'AGGIO

I contratti registrati al 30/04/2022 corrispondono a n. 106.043, per un totale di complessive n. 187.440 lampade perpetue. Le valutazioni di carattere economico scaturiscono anche dalle tariffe applicate e da applicare² all'utenza, nel seguito riportate:

² Approvate con Delibera di Giunta n° 136 del 31/03/2019 e Delibera di Giunta Comunale n° 287 del 21/06/2019.



| | descrizione | lampade | imponibile | IVA | Totale |
|-------------------------|--|------------|------------|---------|----------|
| Tariffe servizio votivo | deposito cauzionale (nuovo utente o in caso di mancato versamento) | una tantum | € 13,00 | € 0,00 | € 13,00 |
| | allaccio iniziale (nuovo utente) | una tantum | € 9,69 | € 2,13 | € 11,82 |
| | Canone annuo Illuminazione votiva perpetua | 1 | € 27,00 | € 5,94 | € 32,94 |
| | | 3 | € 57,38 | € 12,62 | € 70,00 |
| | | 5 | € 81,97 | € 18,03 | € 100,00 |
| | | 7 | € 98,36 | € 21,64 | € 120,00 |
| | | 11 | € 163,93 | € 36,07 | € 200,00 |
| | Spese emissione avviso di pagamento | 1 | € 1,33 | € 0,29 | € 1,62 |
| | lampada occasionale per giorni otto/anno | 1 | € 8,00 | € 1,76 | € 9,76 |
| | lampada occasionale per giorno di accensione ulteriore agli otto/anno | 1 | € 1,00 | € 0,22 | € 1,22 |

Tabella 1 - Tariffe servizio votivo.

Il Concessionario dovrà corrispondere a favore del Comune di Napoli **un aggio annuo almeno pari ad € 2.000.000,00 oltre IVA**, ovvero circa il **44,454 %** dei ricavi annui del servizio (stimati), **a prescindere dai ricavi effettivi**. Detto importo dovrà essere corrisposto in quattro rate di ogni anno della concessione:

1. entro e non oltre il 31 marzo (almeno € 500.000,00 oltre IVA);
2. entro e non oltre il 30 giugno (almeno € 500.000,00 oltre IVA);
3. entro e non oltre il 30 settembre (almeno € 500.000,00 oltre IVA);
4. entro e non oltre il 31 dicembre (almeno € 500.000,00 oltre IVA).

Il termine della concessione è fissato, a prescindere dall'effettivo inizio, alle ore 23:59:59 del 31 dicembre 2027.

La prima annualità sarà pertanto caratterizzata da quattro rate di pari importo pari ad € 500.000,00 oltre IVA a titolo di acconto (a prescindere dalla data di inizio effettivo del servizio in virtù di quanto dianzi precisato all'ultimo capoverso dell'Art. 2).

Alla prima rata della seconda annualità il concessionario, a seguito dei ricavi effettivi e dell'eventuale maggiore percentuale di aggio offerta sarà determinato tanto l'eventuale conguaglio da corrispondere all'amministrazione per la prima annualità (se superiore al minimo di €2.000.000,00), tanto il valore della nuova rata, sempre se dovesse risultare una differenza da corrispondere all'Amministrazione. Ad esempio, se il concessionario avesse offerto il 50% di aggio rispetto ai ricavi del servizio votivo ed essi dovessero corrispondere ad € 5 MLN oltre iva il conguaglio dell'anno precedente e l'aggiornamento della rata di aggio saranno così determinati:

conguaglio anno precedente

$50\% \times 5.000.000,00 =$ aggio spettante per la prima annualità pari ad € 2.500.000,00 a cui bisogna sottrarre l'importo di € 2.000.000,00 già corrisposto. **Il conguaglio risulta pertanto pari ad € 500.000,00 oltre IVA** da corrispondere insieme alla I rata dell'annualità successiva.

aggiornamento rata trimestrale aggio

La rata aggiornata per ciascuno dei trimestri della II annualità risulta determinata in € 625.000,00 (€ 2.500.000,00/4).

Pertanto nella prima rata della II annualità il concessionario dovrà corrispondere l'importo di €1.125.000,00 (€ 500.000,00 + € 625.000,00) oltre IVA. Le restanti tre rate saranno pari ad €625.000,00 oltre IVA cadauna.



Ove dovessero registrarsi nelle annualità future delle flessioni, quali ad esempio un ricavato nella II annualità pari ad € 4,8 MLN, lo scostamento andrà recuperato nella prima rata della III annualità (o dell'annualità successiva).

Pertanto il suddetto importo, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, oltre agli aggiornamenti delle tariffe su base ISTAT come indicato nei successivi articoli. **L'importo annuo da corrispondere al Comune non potrà mai essere inferiore ad € 2.000.000,00 oltre IVA (singola rata trimestrale non potrà mai essere inferiore ad € 500.000,00 oltre IVA).**

In sintesi:

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Napoli, il corrispettivo annuo determinato dal valore percentuale offerto in sede di gara e comunque non inferiore alla quota minima annua (da versare in quattro rate) pari ad € 2.000.000,00 oltre IVA.

Il deposito cauzionale (che non concorre al citato fatturato in quanto deve essere integralmente riversato all'Ente) viene costituito dai nuovi utenti a garanzia della corretta chiusura del servizio votivo perpetuo.

Difatti, in caso di contestuale mancata disdetta entro l'anno solare e mancato pagamento entro il 31 marzo dell'anno successivo (ovvero alla scadenza prevista del pagamento), l'importo copre i costi sostenuti dal concessionario per l'energia elettrica, avendo l'utente comunque usufruito in tutto o in parte del servizio votivo nel primo trimestre e/o della generazione dell'avviso di pagamento e/o della postalizzazione dello stesso.

Atteso che nell'attuale gestione è stata costituita anche la banca dati delle cauzioni, che non copre però tutti i contratti in corso di validità³, i cui pagamenti sono stati incassati dal Comune nell'ambito dell'appalto transitorio, anche le cauzioni riscosse dal concessionario - in occasione dell'attivazione di un nuovo allaccio - andranno versate all'Ente concedente a cadenza trimestrale, al fine di garantire una gestione unitaria di queste somme.

Va da sé che i correlati rimborsi, sia [i] verso l'utente che abbia disdetto il contratto entro l'anno solare, sia [ii] verso il concessionario - in caso di distacco per mancato pagamento del **canone nel termine, ove non sia intervenuta regolare disdetta - avverranno a spese delle somme incassate dal Comune, previa verifica della effettiva costituzione della cauzione stessa.**

Dette attività saranno rendicontate dal concessionario alle seguenti scadenze:

- entro il 31 gennaio nel caso [i] di regolare disdetta;
- entro il 30 aprile (salvo eventuali proroghe nel termine di pagamento - condivise con l'Ente - che comporterà analogo slittamento della scadenza) nel caso [ii] di distacco.

Consequentemente il concessionario anticipa le somme effettivamente dovute all'utenza nel caso [i], una volta accertata la regolare costituzione del deposito presso il concedente.

Tali somme saranno oggetto di contabilizzazione (separata dall'aggio di concessione) nel primo trimestre dell'anno e potranno essere compensate finanziariamente con il versamento delle cauzioni del trimestre.

Analogamente si opererà per le cauzioni dovute al concessionario nel caso [ii] di distacco, i cui corrispettivi saranno contabilizzati entro il secondo trimestre dell'anno.

Precisazioni sulla chiusura del rapporto concessorio al 31/12/2027

³ Molti utenti in continuità avevano già versato detto importo al precedente concessionario di fatto, che però non ha poi provveduto a riversare le somme dovute al Concedente Comune di Napoli.



Posto che l'ultimo rateo versato dal concessionario uscente relativo all'anno 2027 – modulato in base al fatturato dell'annualità 2026 - avviene entro il 31/12/2027, entro e non oltre il 29/02/2028, resterà da effettuare la verifica di sussistenza dei soli eventuali conguagli.

Dunque, in base al dato del fatturato 2027, il concessionario:

- in caso di incremento di fatturato rispetto al 2026: dovrà versare la sola differenza risultante, cioè un importo pari al differenziale tra quanto complessivamente versato nel 2027 e quanto invece a corrispondere in base al fatturato effettivo della medesima annualità e alla percentuale di aggio offerto in sede di gara.

Il pagamento dell'eventuale conguaglio dal concessionario al concedente avverrà, entro e non oltre il 31/03/2028, con le medesime modalità dei precedenti ratei trimestrali.

- in caso di decremento di fatturato rispetto al 2026: sarà creditore di un importo pari al differenziale tra quanto complessivamente versato nel 2027 e quanto invece a corrispondere in base al fatturato effettivo della medesima annualità e alla percentuale di aggio offerto in sede di gara.

Art. 5 - PRECISAZIONI SU EVENTUALI RIMBORSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

In relazione all'annualità 2023, atteso che trattasi di servizio con canone annuale, il concedente si riserva lo svolgimento in proprio di tutte o quota parte delle attività necessarie all'erogazione dei servizi ivi incluso l'incasso diretto dei canoni (interamente o in parte). Tanto sia per evitare soluzioni di continuità sia per evitare complesse azioni di conguaglio. Ed infatti è previsto che tutte le somme eventualmente incassate dal Concedente in merito all'annualità 2023 siano da imputare al concessionario così come tutte le spese sostenute dal Concedente siano imputate al concessionario. In particolare le spese che eventualmente il concessionario dovrà rimborsare al concedente, ad esempio con riferimento all'annualità 2022 sono del seguente ordine di grandezza:

- **postalizzazione massiva** (telematica e cartacea): trattasi delle attività di generazione e invio telematico degli avvisi di pagamento agli utenti ovvero stampa e imbustamento e recapito presso indirizzo fisico dei medesimi. L'importo complessivo speso per dette attività per l'annualità 2022 è stato pari ad € **32.317,07 oltre IVA**;

- **energia elettrica** (al netto dei rimborsi dell'energia ambientale, spettanti al concedente e a carico degli Enti morali/religiosi): relativamente ai costi sostenuti dal concedente per il pagamento dei corrispettivi energetici al gestore p.t. (aggiudicatario dei relativi lotti CONSIP), in ragione delle bollette/fatture mensili pagate. Per il mese di gennaio 2022 l'importo complessivo relativo ai 14 POD è stato pari ad € 55.993,91 oltre IVA. La quota a carico del concessionario **sarebbe pari ad €28.019,35 oltre IVA** (detratta l'aliquota di rimborso calcolata in proiezione nel 49,96% a carico di Enti Morali e religiosi di cui all'art. 5 della Relazione Tecnico-Illustrativa);

- **corrispettivo per l'erogazione del servizio al gestore uscente**: consistente nell'importo da corrispondere allo stesso in relazione all'eventuale periodo di gestione a far tempo dal 01/01/2023 e sino alla consegna del servizio all'aggiudicatario. A tal riguardo si riporta quanto maturato dal soggetto uscente in merito al bimestre magg.-giu. 2022 pari ad € 163.589,35 (oltre IVA) così da conoscere l'ordine di grandezza per ogni mensilità desunta come segue:

| | |
|---|----------------------------|
| quota canone lampade perpetue: € 299.499,70/2 = | € 149.749,85 (oltre IVA) + |
| quota nuovi allacci: 2.460 x € 9,09 / 2 = | € 11.180,70 (oltre IVA) + |
| quota lampade occ.: 782 x € 6,80 / 2 = | € 2.658,80 (oltre IVA) = |

totale mese € 163.589,35 oltre IVA.

Resta inteso che, limitatamente alla sola annualità 2023, il concessionario è tenuto a versare l'aggio al concedente in misura piena, ovvero coerentemente a un decorso della concessione dal 1° gennaio



2023; il tutto, a fronte di un riversamento, in misura parimenti piena, di tutti i canoni pagati dagli utenti al concedente per l'annualità 2023.

PRECISAZIONI SU EVENTUALI RIMBORSI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO:

Durante la fase di espletamento del servizio, il concessionario dovrà provvedere a fatturare i consumi di energia ambientale e gli importi connessi all'installazione degli 88 sottolettori agli Enti Morali/Religiosi che ne fruiscono.

Nell'eventualità venissero a riscontrarsi, in corso d'opera e in ogni modo al netto di episodi di errata fatturazione imputabili al Concessionario (importi errati, dati errati, estremi di invio fatture erronei o carenti), dimostrabili problematiche legate alla riscossione dei predetti importi per fatto non legato a condotta/prestazione del concessionario, il Comune di Napoli, su istruttoria del RUP e del Direttore dell'Esecuzione sentito il Dirigente del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini - prodotta sulla base di circostanziata relazione del concessionario - fungerà da garante in ordine a eventuali mancati o tardivi incassi.

La cennata funzione di garanzia del Concedente verrà espletata previa detrazione degli importi non riscossi rispetto al rateo trimestrale immediatamente successivo alle determinazioni a tal riguardo adottate.

L'adozione delle precitate detrazioni trasferirà, in termini di cessione netta del credito in capo al Comune di Napoli, per gli importi risultanti dall'istruttoria, il pieno diritto di rivalsa rispetto ai soggetti che risulteranno insolventi. Gli eventuali oneri sono a carico del concessionario.

Art. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE ED ONERI

Il servizio di illuminazione elettrica votiva ed ambientale dovrà essere svolto dal Concessionario nel rispetto del presente Capitolato, delle vigenti norme tecniche di settore ivi incluso il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune, delle norme di disciplina dei Servizi Pubblici Locali e del Codice dei Contratti.

Il Concessionario, con oneri a proprio carico, è tenuto:

- a) all'installazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione, nonché alla relativa fornitura/consumo dell'energia elettrica;
- b) alle certificazioni previste dalla normativa vigente, in particolare ai sensi del D.M. 37/08;
- c) alla fornitura continua di energia elettrica previa voltura (a proprio nome) di tutte le utenze per l'erogazione dell'energia per tutti i servizi attivi a fronte di contratto di utenza, assicurando l'alimentazione a tutte le lampade cimiteriali ed alle votive contrattualizzate;
- d) alla fornitura ed eventuale sostituzione delle lampade, alla sostituzione del relativo portalampade (ove necessario) adeguato alla lampada, sempre in conformità e nel rispetto delle normative vigenti;
- e) alla fornitura ed allaccio del porta-lampada e verifica della rispondenza alle norme di legge;
- f) alla numerazione dei loculi esistenti (dove mancante), come quella già in essere al fine dell'identificazione della banca dati di cui al punto i).
- g) all'ordinaria manutenzione di tutte le componenti degli impianti elettrici, ivi incluse le cabine di trasformazione MT/BT a servizio degli impianti stessi in uno alla manutenzione delle componenti edili di complemento, ai fini della funzionalità e normale operatività generale delle medesime, oltre che della sicurezza di operatori (anche di imprese terze) e utenti;
- h) alla gestione amministrativa e contabile dei contratti di utenza votiva e dei relativi canoni di abbonamento, comprese richieste di allaccio, riallaccio, spostamento, voltura, morosità, distacco, reclami.
- i) a fornire, trimestralmente, su supporto informatico digitale aperto, l'evidenza di tutti i dati aggiornati in banca dati (nuovi allacci, lampade occasionali e disdette); inoltre il Concessionario



dovrà fornire entro 5 giorni eventuali dati statistici richiesti dall'Ente concedente inerente al servizio votivo e/o ambientale;

- j) all'allacciamento principale alla rete elettrica di distribuzione e per la relativa fornitura di energia per tutta la durata della concessione nonché l'eventuale adeguamento della potenza contrattuale in base alle variazioni di assorbimento delle lampade in gestione;
- k) all'estensione e gestione di nuovi rami votivi a servizio di nuove sepolture che potranno essere realizzati dal Comune e/o da Enti religiosi e/o morali concessionari di aree sulle quali sono presenti edifici per sepolture collettive;
- l) a versare al Comune di Napoli il canone (aggio) annuo così come meglio precisato all'art. 4;
- m) impiegare, per la gestione amministrativa delle utenze, dei servizi attivi ed i relativi contratti, specifico software gestionale;
- n) ad assumere tutte le spese necessarie per l'erogazione dei servizi richiesti;
- o) a produrre/aggiornare la foto delle singole epigrafi a cadenza annuale. La generica foto, opportunamente datata con marcatura elettronica visibile e tracciatura del relativo inserimento in piattaforma, dovrà garantire una chiara inquadratura della/e lampada/e perpetua/e attiva/e, dovrà essere resa disponibile anche al singolo utente tramite web (ogni utente avrà la possibilità di visualizzare la foto dell'epigrafe, contenente le perpetue attive, attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali);
- p) al rigoroso rispetto delle tempistiche indicate in sede di offerta relativamente all'installazione degli 88 sottolettori. Eventuali omissioni/ritardi saranno trattate secondo quanto indicato al punto **O**) di cui all'articolo 22 del presente Capitolato Speciale d'Appalto ("*Inadempienze e penali*");
- q) al rigoroso rispetto dell'eventuale offerta di installazione di appositi trasformatori che modificano la tensione da 160V/24V all'interno di quota parte del cimitero Nuovissimo. Eventuali omissioni/ritardi saranno trattate secondo quanto indicato al punto **P**) di cui all'articolo 22 del presente Capitolato Speciale d'Appalto ("*Inadempienze e penali*").

Il Concessionario, pertanto, nel fare uso degli impianti elettrici per il loro sfruttamento economico, è obbligato a conservare detti beni, che restano di proprietà del Comune, garantendone il corretto funzionamento ed il mantenimento in efficienza con le attività di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria e secondo le norme di disciplina in materia di impianti elettrici, compreso:

- **sostituire**, quando ne ricorra la necessità, parti e componenti quali linee, trasformatori d'isolamento, interruttori di protezione, lampade, portalampe etc. non rispondenti al mantenimento delle condizioni di efficienza e sicurezza per l'ordinaria usura dovuta all'utilizzo;
- **effettuare verifiche**, anche mediante misurazioni strumentali, sulle condizioni di sicurezza degli impianti ed il funzionamento dei dispositivi di protezione (interruttori differenziali, magnetotermici, verifica isolamento cavi e verifica messa a terra);
- **su semplice richiesta del Comune** il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto, all'assistenza ed eventuale spostamento o modifica di impianti che dovessero rendersi necessari per l'esecuzione di altri lavori o per la sistemazione di viali, piazzali, aiuole e simili;
- **nel caso in cui il Comune facesse eseguire lavori** di pavimentazione, sostituzione condutture idrauliche o sistemazioni architettoniche o similari che rendessero indispensabili lo spostamento di cavi e condutture elettriche votive, il concessionario dovrà fornire le nuove scatole di derivazione, i tubi e i pozzetti alle ditte edili incaricate di tali opere. Esse dovranno provvedere, a proprie spese, alla posa delle tubazioni elettriche nonché alle opere di assistenza muraria necessarie al rifacimento degli impianti elettrici. Ad opere edili concluse il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, alla posa dei cavi e al ripristino dell'erogazione di corrente in ogni zona cimiteriale.



Nelle attività di esercizio del servizio, sostituzione delle lampade, nuovi allacciamenti, manutenzione degli impianti, l'esecuzione delle opere impiantistiche dovrà essere compiuta dal concessionario a regola d'arte e secondo norme CEI, con prodotti marcati CE e certificata, quando ne ricorrono le condizioni, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 e ss.mm.e ii. Tutti gli oneri finanziari relativi alle attività ed ai lavori di cui sopra per la quale è obbligato il Concessionario, nonché tutti quelli necessari all'espletamento del servizio in concessione, sono a carico del Concessionario medesimo e compensati dai ricavi del servizio votivo.

Art. 7 - PRECISAZIONI

Erogazione energia elettrica

1. Il servizio di fornitura di energia elettrica all'interno delle aree cimiteriali, previa avvenuta voltura dei 14 P.O.D., è a carico del concessionario.
2. E' fatto divieto di far utilizzare sistemi di alimentazione alternativi all'energia elettrica se non autorizzati dal Concedente. Ogni violazione a riguardo, perpetrata da utenti o da terzi che in modo abusivo operano in merito, deve essere tempestivamente formalmente comunicata al Concedente.
3. Il concessionario installa presso i manufatti inerenti a sepolture collettive in uso a Enti religiosi o morali appositi contatori in sottolettura per la rilevazione di consumi relativi all'illuminazione ambientale e/o per il funzionamento di impianti elevatori, **qualora ne fossero sprovvisti**. L'apposizione dei predetti sotto-lettori **consente** la quantificazione dei consumi, il cui rimborso è dovuto al Concessionario (dalla data di effettiva voltura dei POD in argomento) **così come il costo di fornitura ed installazione del sottolettore stesso**. Il concessionario provvederà a **quantificare** l'entità dell'**energia ambientale** e a fatturare ai soggetti interessati in ordine alle operazioni di rimborso.

Servizio di illuminazione votiva

1. Il servizio di illuminazione votiva è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio di ciascun anno solare. Sono vietati pagamenti pluriennali. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio, il pagamento è dovuto in dodicesimi per ogni frazione di anno, computando come primo mese, ai fini del calcolo, quello di attivazione del servizio.
2. All'atto della richiesta di erogazione del servizio di illuminazione votiva, l'utente è tenuto alla corresponsione di un costo fisso di allaccio e di un deposito cauzionale infruttifero, pari ai tre dodicesimi del canone annuo del corrispondente numero di lampade, che sarà restituito in caso di cessazione (non in caso di riduzione) del servizio nei tempi specificati nel seguito. Il deposito cauzionale già versato deve essere integrato nel caso di variazione in aumento del numero di lampade perpetue.
3. Il servizio di illuminazione votivo perpetuo sarà garantito dal Concessionario a fronte del pagamento anticipato in unica soluzione del canone annuo o dei relativi dodicesimi (ove trattasi di nuovo allaccio) unitamente alle spese per l'emissione dell'avviso di pagamento. Richieste di variazione in diminuzione del numero di lampade avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo e non potranno avere in alcun caso effetti retroattivi.
4. Il servizio d'illuminazione votiva occasionale, attivabile solo per utenti già titolari di contratti relativi a lampade perpetue, prevede l'accensione minima di 8 giorni scelti almeno nelle seguenti **10** giornate di ciascun anno: sabato, domenica di Pasqua e lunedì in *albis*, 31 ottobre, 1°, 2 e 3 novembre, 24, 25 e 26 dicembre. Il servizio dovrà essere prenotato con due settimane di anticipo rispetto al sabato di Pasqua; esso viene garantito previo pagamento anticipato in unica soluzione del corrispondente importo e, in assenza del servizio votivo perpetuo, è necessario corrispondere i costi previsti per il nuovo allaccio, se non già presente apposita predisposizione elettrica.
5. Qualora venga individuato un allaccio votivo non autorizzato, il personale incaricato provvede



all'immediata disattivazione dell'impianto ed alla segnalazione sul portale.

6. L'abbonamento si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, salvo comunicazione richiesta di disdetta pervenuta entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla volontà di non usufruire del servizio votivo.

7. La scadenza del pagamento per gli utenti è fissata nel 31 marzo dell'anno solare in corso (salvo proroghe espresse, concesse da parte del Concedente). Laddove il perfezionamento del precitato pagamento non venga effettuato entro tale data, il concessionario del servizio provvederà alla disattivazione del punto luce e all'incameramento della relativa cauzione (ove materialmente versata all'Ente). **Qualsiasi azione posta in essere da persone fisiche o giuridiche che possano intralciare l'erogazione del servizio devono essere immediatamente comunicate all'Amministrazione.**

Art. 8 - AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO VOTIVO

Dall'avvio della concessione, le tariffe da applicare all'utenza sono quelle stabilite dal combinato disposto della Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 31/03/2019 e della Delibera di Giunta Comunale n. 287 del 21/06/2019 come riportate all'art. 4 che precede.

Le tariffe sono aggiornate ogni 31 dicembre, se si registra un aumento ISTAT (indice FOI generale) complessivamente superiore al 5% rispetto al mese di **gennaio 2022** o all'ultimo aggiornamento (nel caso di aggiornamenti successivi).

Nel caso di disdetta o morosità dell'utente che comporti la sospensione dell'erogazione del servizio, i terminali di impianti dovranno essere lasciati in opera ad eccezione dei porta-lampade e delle lampade, materiale che dovrà essere rimosso e conservato a cura del Concessionario.

Il Concessionario dovrà subentrare nei contratti con gli utenti già in essere senza alcun onere aggiuntivo per gli stessi.

Art. 9 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Per la riscossione di qualsiasi importo inerente al servizio votivo il concessionario dovrà avvalersi del sistema PagoPA. Modalità di pagamento diverse, devono essere motivatamente rappresentate al Comune che può, se del caso, autorizzarle.

Art. 10 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto (bonifico bancario o postale, ecc.) costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della L. 136/2010 e s.m.i, causa di risoluzione del relativo contratto, informandone contestualmente la Prefettura territorialmente competente.

Art. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La stipula del contratto di concessione del servizio avverrà in forma pubblica Amministrativa nei termini di legge così come disciplinato dal regolamento dell'Ente. E' facoltà dell'Amministrazione Committente procedere alla consegna del servizio nelle more di perfezionamento del Contratto.

Sono allegati al contratto:

- il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché i relativi allegati,
- la cauzione definitiva del 10% sull'importo stimato della concessione eventualmente maggiorato del aumento dell'aggio offerto che dovrà essere prestata mediante garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.U.V.R.I. redatto dal Concedente e utilmente sottoscritto dalle parti;



- le coperture assicurative di cui all'art. 17 del presente CSA;
- l'offerta del concessionario.

Art. 12 - VERBALI DI CONSEGNA IMPIANTI – MONITORAGGIO

Verbale di consegna:

Con verbale di consegna il Concessionario prende in carico gli impianti, i locali comunali (in uso esclusivo o promiscuo) e le cabine di trasformazione Mt/Bt. Gli obblighi manutentivi delle cabine devono intendersi estesi anche all'involucro edilizio oltre che alla componente elettrica.

Costituiscono parte essenziale degli impianti tutte le componenti indispensabili a fornire energia elettrica e cioè cabine di trasformazione, centraline, quadri, trasformatori, circuiti primari e secondari, portalampade e ogni altro componente.

Il Concessionario accetta gli impianti elettrici a servizio dei cimiteri cittadini nello stato di fatto in cui si trovano senza poter avanzare nessuna richiesta di compenso per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie necessarie per l'adeguamento alle normative di settore, anche intervenute.

Alla cessazione del servizio, il concessionario dovrà riconsegnare gli impianti, i locali e le parti di edificio in buono stato manutentivo. La banca dati dovrà essere formalmente trasmessa a seguito dell'invio massimo inerente alle annualità 2026 e 2027 e trasmessa nuovamente alla scadenza della concessione, e dovrà essere messa a disposizione in formato digitale aperto secondo gli standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Il Comune di Napoli, alla scadenza della concessione entrerà in piena proprietà delle modifiche ed aggiunte fatte agli impianti dal Concessionario senza che questa abbia nulla a pretendere e senza obbligo di alcun indennizzo essendo questo compensato dalle remunerazioni derivanti dal servizio votivo.

Azioni di monitoraggio e Piano operativo:

Il concessionario dovrà curare, attraverso un controllo periodico, la perfetta manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti ambientali (ad esclusione di quelli presenti all'interno della Arciconfraternite) e delle lampade votive (quelle presenti negli edifici il cui servizio è già esistente oltre agli edifici che il concedente dovesse indicare). Dovrà provvedere alla sostituzione delle lampade non funzionanti e alla realizzazione dell'impianto di nuovo allacciamento costituito dalla derivazione dalla linea principale, dal portalampade e dalla lampadina, qualsiasi accessorio artistico o decorativo resta a carico del richiedente. In caso di ampliamenti di nicchiate collettive (comunali o di enti), il concessionario è obbligato alla realizzazione dei rami votivi trovando, di fatto, remunerazione dai nuovi allacci che gli utenti dovranno obbligatoriamente versare all'atto dell'attivazione del servizio votivo.

In caso di guasti, anche dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al concessionario, questi è obbligato a provvedere, a proprie spese, alle riparazioni ed al ripristino del funzionamento degli impianti, nell'immediatezza dell'evento.

Le lampadine non funzionanti/asportate devono essere immediatamente sostituite/riposizionate a cura e spese del concessionario e, comunque, non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla segnalazione del guasto.

Gli allacciamenti di nuove utenze devono essere effettuati entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di evidenza dell'avvenuto versamento della relativa tariffa.

Il concessionario dovrà predisporre appositi moduli per la richiesta di intervento per la riparazione del guasto segnalato dagli interessati. Della richiesta sarà rilasciata immediata ricevuta ai medesimi al momento della presentazione.



Art. 13 - SEDI OPERATIVE, COMUNICAZIONI E REPERIBILITÀ

Il Concessionario dovrà sempre essere reperibile telefonicamente per eventuali emergenze alla rete di distribuzione principale, espressamente indicando il soggetto delegato alla cura dei rapporti fra il Concessionario e il Concedente Comune.

Inoltre dovrà assicurare le seguenti aperture minime, oltre a tutte le giornate festive, come nel seguito riportato (26 aperture minime):

| CIMITERO | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
|---------------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------|----------|
| NUOVISSIMO | APERTO | APERTO | APERTO | APERTO | APERTO | APERTO | APERTO |
| PIANTO | | | | | | | APERTO |
| PIANURA | | | APERTO | | | APERTO | APERTO |
| SOCCAVO | | | | | | | APERTO |
| MIANO | | | | | | APERTO | APERTO |
| CHIAIANO | | | | | | | APERTO |
| SECONDIGLIANO | | | | APERTO | | APERTO | APERTO |
| SAN GIOVANNI | APERTO | | | | | APERTO | APERTO |
| BARRA | | | | | | APERTO | APERTO |
| PONTICELLI | | APERTO | | | | APERTO | APERTO |

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto il Concessionario dovrà comunicare il nominativo del coordinatore/responsabile e gli eventuali ulteriori giorni di apertura degli uffici di front-office.

Il concessionario dovrà apporre in bacheche agli ingressi dei cimiteri di cui alla presente concessione, apposito avviso nel quale dovranno essere indicati i numeri telefonici, l'indirizzo email votiva@comune.napoli.it, i giorni di apertura degli sportelli per il front-office (onde reperire le richieste di allacciamento, le segnalazioni di guasti lampade) e quanto altro necessario per garantire il buon andamento del servizio votivo.

Art. 14 - SICUREZZA DEL SERVIZIO

Il Concessionario si assume l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, tutela della salute ed igiene del lavoro in ordine alle proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche. Inoltre si assume anche l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato.

Resta inteso che il concessionario dovrà essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il Concessionario dovrà pertanto depositare, contestualmente alla consegna del servizio, copia del proprio Documento di Valutazione del Rischio. In particolare, rientrando la concessione nell'ambito d'applicazione del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il concessionario dovrà redigere e presentare agli organi competenti oltre che al Concedente, i relativi Piani di Sicurezza.

I piani dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso della Concessione, nonché ogni qualvolta il Concessionario intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Sarà compito del Responsabile incaricato dal concessionario (addetto e/o preposto) far rispettare tutto quanto previsto dal piano stesso.

Il concessionario si assume inoltre l'obbligo:

- dell'osservanza delle norme di sicurezza verso terzi e della predisposizione a sue spese di tutte le misure ritenute necessarie per la prevenzione e protezione nei loro confronti,
- ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, con l'accertamento preventivo dell'eventuale loro presenza,
- di dare immediata comunicazione al Comune Concedente di qualsiasi infortunio in cui incorrano il proprio personale o terzi precisando circostanze e cause;
- di predisporre ogni provvedimento allo scopo di evitare ogni forma di inquinamento ambientale e a provvedere a proprie cure e spese lo smaltimento di rifiuti derivanti dai lavori in discariche



autorizzate secondo quanto previsto dalle vigenti normative;

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determina grave inadempimento e, come tale, rappresenta causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In occasione di eventuali lavori straordinari (fra i quali quelli tipologicamente indicati all'art. 6 del presente C.S.A.), ove necessario, il Concessionario dovrà predisporre e depositare i relativi Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.).

Art. 15 - DISCIPLINA DELLE MAESTRANZE NEI CIMITERI

IL Concessionario ha l'obbligo di osservare e far osservare le leggi, ed il regolamento comunale vigente, nonché di tenere un comportamento consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono le attività del servizio, di dotare i dipendenti di un abbigliamento decoroso ed uniforme. Il Concessionario dovrà fornire a tutto il proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento dotato di foto, il quale dovrà essere tenuto sempre ben visibile.

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione della concessione con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione alle prestazioni da erogare.

Il concessionario risponde dell'idoneità del personale incaricato dei lavori, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro ed i DPI occorrenti. Il personale del concessionario dovrà essere in particolare formato, informato, addestrato circa l'esposizione specifica ai rischi del luogo di lavoro di che trattasi oltre che a quello principale elettrico.

Il Comune di Napoli avrà diritto di inibire l'accesso al cimitero comunale a quei dipendenti del Concessionario che contravvenissero alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, alle disposizioni degli uffici comunali competenti e che comunque tenessero contegno scorretto e non conforme alla austerità del luogo. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito su richiesta del Comune.

Al personale del Concessionario addetto agli impianti elettrici, potrebbe essere richiesto l'accesso nei cimiteri in qualunque momento, anche durante le ore di chiusura al pubblico. Qualora, durante l'esecuzione di lavori e/o operazioni manutentive in genere, si svolgano operazioni cimiteriali sufficientemente prossime alle aree di intervento, il concessionario, se necessario, a semplice richiesta del Comune, sospende i lavori.

Anche in caso di scioperi del personale del concessionario, o di altra causa di forza maggiore, dovrà sempre essere assicurato un servizio di emergenza.

L'inosservanza alle prestazioni contrattuali saranno quindi quantificate sulla base delle penali stabilite dal Responsabile del Procedimento che provvederà di conseguenza e per analogia, coerentemente all'art. 22 del presente C.S.A.

Art. 16 - GARANZIE – CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario costituisce garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% dell'importo **del valore stimato della concessione, pari ad € 25.529.298,16** a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, del pagamento di eventuali penalità comminate nonché del rimborso delle spese che il Comune di Napoli dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto del concessionario a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal presente CSA.

Si precisa che essendo quota parte dell'offerta economica formulata in modalità di maggior aggio (in termini percentuali), quanto nel comma 1 riportato con riferimento al "ribasso" deve intendersi



riferito al “rialzo” rispetto a quello base (44,454 %).

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Napoli.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Napoli che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Il concedente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per la concessione *de qua* nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione della concessione.

Art. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso il Comune che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l’erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente. Il Comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio. Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per la mancata osservanza dei termini della concessione.

Il concessionario si impegna a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose ed, a tal fine, si impegna a consegnare alla stazione appaltante, alla firma del contratto, la propria polizza di RCT aziendale con massimale non inferiore ad € **5.000.000,00** a favore del Comune di Napoli.

Art. 18 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà:

- 1)** tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno a persone e cose che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione; il Comune resta comunque estraneo alle responsabilità fra il concessionario e gli utenti, i fornitori, i prestatori d’opera ed i terzi in genere;
- 2)** sgomberare completamente, nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamenti degli impianti, entro 2 giorni dall’ultimazione, il cantiere dai materiali, mezzi d’opera ed impianti di proprietà dell’appaltatore;
- 3)** curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutto l’impianto, compresa l’eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, dirigere l’esercizio degli stessi impianti e fornire energia elettrica per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le disposizioni e soddisfi alle condizioni previste dall’Ente comunale, da indicarsi nel contratto di abbonamento per gli utenti;
- 4)** osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente capitolato e nel contratto con gli utenti, nonché il vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria (DPR 285/90), la Legge



Regionale 24 novembre 2001, n. 12 e s.m.i, il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali, impegnandosi a conformarsi rispetto a qualsiasi evoluzione/innovazione normativa (e regolamentare) degli stessi dovesse insorgere in corso di concessione;

5) servirsi di idoneo personale con adeguate qualità morali, con facoltà del comune di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e per poca rigorosa condotta verso il pubblico e/o verso il personale dell'Area Cimiteri Cittadini;

6) curare che gli impianti votivi funzionano ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni o interruzioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, gravi eventi atmosferici, atti vandalici, interruzione somministrazione di energia elettrica, etc.) e senza responsabilità del concessionario;

7) provvedere all'attivazione dell'utenza non oltre i **sette** giorni dal perfezionamento della richiesta di allaccio (quest'ultima desumibile da consultazione di apposita sezione del portale dedicato);

8) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, non oltre i **sette** giorni, delle lampadine fulminate, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;

9) provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti;

10) assicurare una reperibilità telefonica a disposizione degli utenti, nei normali orari di ufficio, per gli adempimenti di cui sopra. Detta reperibilità non dovrà in alcun modo rivelarsi un servizio a pagamento per l'utenza, salvo la normale tariffa della semplice chiamata telefonica, ove prevista;

11) indicare su un apposito cartello affisso ad ogni ingresso al Cimitero i recapiti telefonici ed i riferimenti per i contatti via internet a cui devono far riferimento gli utenti per la richiesta di nuovi allacci, segnalazioni e/o altre informazioni;

12) effettuare regolarmente la corresponsione degli importi dovuti al comune per la concessione del servizio in argomento;

13) tenere costantemente aggiornato l'elenco delle utenze su apposito formato dal quale dovranno chiaramente risultare, tra le altre, i seguenti dati:

- titolare del contratto di illuminazione votiva;
- individuazione del luogo dell'utenza;
- individuazione del defunto dedicatario dell'utenza (epigrafe);
- date di attivazione e scadenza dell'utenza;
- ogni altro dato ritenuto utile dal Concedente al fine di un corretto monitoraggio della commessa e, più in generale, dell'andamento del mercato.

14) trasmettere formalmente al Servizio Tecnico Cimiteri tale elenco su supporto informatico (file excel) con cadenza trimestrale (cfr. punto i) dell'art. 6 del presente C.S.A. "**MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE ED ONERI**";

15) digitalizzare sull'apposita piattaforma ogni richiesta avanzata dall'utenza del servizio votivo;

16) distribuire l'energia elettrica per l'illuminazione delle tombe, delle aree per campo comune, degli ossari dei loculi dei cinerari e delle cappelle, dietro pagamento del canone corrispettivo.

17) provvedere, per il necessario funzionamento degli impianti, alla volturazione dei quattordici POD di cui alla seguente tabella:



| [n.] | CIMITERO | POD | Tensione di consegna (V) | SITO |
|------|---|----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | MIANO (ad esclusione della zona ampliamento) | IT001E00254117 | 10000 | Via Gambardella |
| 2 | PIANTO | IT001E04050691 | 380 | Via Nuova del Campo |
| 3 | PIANURA | IT001E00248017 | 10000 | Via Russolillo |
| 4 | MONUMENTALE + parte NUOVISSIMO | IT001E00202880 | 10000 | Via Nuova Poggioreale (Cab. A) |
| 5 | restante parte NUOVISSIMO | IT001E00202849 | 10000 | Via S. Maria del Pianto (Cab. B) |
| 6 | PONTICELLI | IT001E04366006 | 10000 | Via Argine 605 |
| 7 | SAN GIOVANNI (ad esclusione della zona ampliamento) | IT001E00239179 | 10000 | Via Cimitero San Giovanni |
| 8 | SECONDIGLIANO | IT001E81740866 | 10000 | Via Cassano 230 |
| 9 | BARRA | IT001E04366000 | 380 | Via Mastellone |
| 10 | SOCCAVO | IT001E04365496 | 380 | Via Pia 59 |
| 11 | CHIAIANO (vecchio) | IT001E04365731 | 380 | Via del Cimitero SNC |
| 12 | CHIAIANO (ampliamento) | IT001E84815371 | 380 | Via del Cimitero SNC |
| 13 | MIANO (ampliamento) | IT001E84864313 | 380 | Via Traversa Cupa della Vedova SNC |
| 14 | SAN GIOVANNI (ampliamento) | IT001E84811770 | 380 | Via Cimitero San Giovanni |

18) realizzare, gratuitamente per il Comune di Napoli, l'eventuale estensione dell'impianto di illuminazione votiva in dipendenza dell'aumento delle utenze e/o dell'ampliamento dei cimiteri e dei suoi impianti. Alla scadenza del servizio anche questi nuovi impianti risulteranno automaticamente trasferiti al Comune, senza oneri ed indennizzi alcuni;

19) garantire l'annuale effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria edile e manutenzione straordinaria impiantistica **sino a concorrenza degli importi minimi previsti a riguardo nel proprio piano economico finanziario** (e comunque per un valore non inferiore ad 300.000,00 €/anno (50.000,00 €/anno + 250.000,00 €/anno) indicato nello Schema di Piano Economico Finanziario posto dal Concedente a base di gara).

20) attivare entro e non oltre **60 giorni** dalla consegna del servizio il sistema informatico (portale) dotato di idonea geo-referenziazione, con particolare ma non esclusivo riferimento a cappelle, edicole e monumenti privati;

21) implementare entro e non oltre **365 giorni** dalla consegna del servizio, la geo-referenziazione di cappelle, edicole e monumenti privati che usufruiscono del servizio votivo, contestualmente recependo i dati già in possesso del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini in riferimento agli edifici collettivi.

Art. 19 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Fermo restando quanto specificato negli articoli precedenti, sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune Concedente, i seguenti oneri nessuno escluso, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di Concessione quanto se stabiliti o accresciuti successivamente:

1) tutte le spese dirette ed indirette, per beni di consumo o durevoli, personale, forza motrice, automezzi attrezzature ecc.;

2) tutte le spese inerenti le retribuzioni ed assicurazioni sociali, prevenzione degli infortuni sul lavoro, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro per il proprio personale;

3) tutte le spese derivanti dallo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'espletamento del servizio;

4) tutte le spese derivanti dalla raccolta e dal trasporto in discarica o ad altro impianto autorizzato, compreso il relativo conferimento del materiale di risulta derivanti da eventuali opere edili ecc.;

5) tutte le spese di acquisto, uso e manutenzione relative ad attrezzi, strumenti, utilizzo di nolo o mezzi meccanici, acquisto di materiali, anche di pulizia e quanto altro necessario per la regolare



esecuzione delle attività stesse;

6) tutte le spese necessarie per l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ivi compresi i dispositivi di sicurezza collettiva ed individuale, formazione ed informazione per i lavoratori, ecc.;

7) tutte le spese tecniche necessarie alla:

- corresponsione dei compensi incentivanti dei dipendenti del concedente che ricoprono ruoli operativi nell'ambito della presente concessione per effetto di incarichi formali, conferiti in fase anteriore o posteriore rispetto alla stipula contrattuale, ivi inclusi i compensi legati alle attività di verifica di conformità di cui all'art. 28 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- corresponsione dei compensi professionali delle figure tecniche individuate dal concessionario per la realizzazione e la contabilizzazione delle opere connesse alla manutenzione ordinaria o all'esecuzione di migliorie (quest'ultime, ove presenti nell'offerta dell'aggiudicatario),

8) l'obbligo di fornire e predisporre tutti gli stampati e moduli occorrenti all'esercizio del servizio.

Si fa riferimento, a titolo di esempio, alla modulistica per richiedere variazioni contrattuali, comunicare modifiche di dati anagrafici, ovvero presentare richiesta di disdetta per intervenuta mancanza di interesse per il servizio o per rappresentare l'insorgenza di circostanze quali l'esumazione;

9) L'onere delle spese di contratto come spese di registrazione, diritti e spese contrattuali ed ogni altra imposta inerente la concessione del servizio;

10) il Concessionario è tenuto a adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le misure di sicurezza, nonché rispettare le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro; tutte le responsabilità civili e penali relative ai lavori, anche se eseguiti in economia, sono a completo carico del solo Concessionario;

11) l'obbligo di fornire dal 1 gennaio al 30 giugno 2026 gli schemi elettrici aggiornati di tutti i cimiteri oggetto della concessione, con evidenziazione, ove sostanziali, delle eventuali addizioni/integrazioni effettuate in corso di concessione;

12) Effettuare la postalizzazione massiva cartacea e/o telematica degli avvisi di pagamento agli utenti. In tal senso, il concedente si riserva di indicare l'elenco degli utenti ai quali, contestualmente alla trasmissione dell'avviso in parola, andranno inviate comunicazioni integrative, atteso che sarà facoltà del concedente stesso richiedere a riguardo l'adduzione fino a 3 fogli (6 facciate) di stampa. Il relativo testo, a integrazione di quanto pertinente all'avviso di pagamento, sarà trasmesso dal concedente al concessionario in tempo utile secondo formati file compatibili con quelli in uso a quest'ultimo.

Il concessionario porrà in essere dette attività integralmente a propria cura e spese e si impegna a rendicontare sugli esiti, secondo format di riscontro da concordare previamente con il concedente, il quale dovrà poterne effettuare rapida consultazione.

E' dunque facoltà del concessionario, sulla base del database a disposizione, suddividere l'attività di trasmissione degli avvisi di pagamento all'intera platea di utenti dotati di contratti attivi in una fase di invio digitale (per coloro che sono dotati di indirizzo email valido) e invio cartaceo agli indirizzi fisici indicati nel database stesso, indicando in opportuni prospetti di sintesi gli esiti di dette distinte tipologie di invio.

13) Al termine della concessione, il concessionario trasmette al Comune di Napoli regolare attestazione di conformità di tutti gli impianti elettrici realizzati ex novo.

Art. 20 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 50/2016, nell'ambito di tale concessione - come definita



all'articolo 3, comma 1, lettera vv) -, i ricavi di gestione del concessionario provengono dalla vendita dei servizi (votivi) resi all'utenza. Tale contratto comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dei costi e dei ricavi del concessionario.

In base al comma 6 del medesimo articolo, il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Posto che è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del *Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità* (NARS), in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

A tal fine, sulla base dello Schema di Piano Economico e Finanziario prodotto dalla stazione appaltante, il concorrente presenterà il proprio Piano Economico e Finanziario asseverato (in formato aperto, editabile e con algoritmi intellegibili), il quale, nell'attestare l'asserita remuneratività della commessa, la sua coerenza con l'offerta tecnico-economica complessivamente presentata in fase di gara, nonché la sua sostenibilità nell'arco di durata della concessione di servizi in argomento, farà parte integrante e sostanziale del contratto di concessione a sottoscrivere.

Ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di riequilibrio economico-finanziario della concessione, saranno considerati significativi, rispetto al V.A.N. rilevabile del piano economico e finanziario presentato in sede di offerta dall'aggiudicatario, scostamenti pari o superiori al 50% e limitatamente alla quota eccedente detto 50%.

Ove si ricada in detta casistica, posto che l'eventuale istanza di riequilibrio dovrà essere motivatamente presentata dal Concessionario in via formale, tramite inoltro al Responsabile del Procedimento, entro e non oltre il 31/12/2026, al termine della concessione il Concedente applicherà quanto previsto al comma 2 del precitato art. 165 del D.lgs. 50/2016, concorrendo al ripristino dell'eventuale lesione dell'equilibrio tramite l'apporto di contributi in denaro di tipo diretto ovvero tramite eventuale scorporo dell'aggio complessivo a riconoscersi al Concedente relativamente all'annualità 2027.

In ogni modo alcun provvedimento di riequilibrio potrà essere posto in essere in relazione a richieste del Concessionario inerenti questioni strettamente afferente al rischio operativo, così come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del D.lgs. 50/2016, posto in capo al medesimo all'atto di sottoscrizione del contratto di concessione.

In particolare, **non troveranno accoglimento** richieste di riequilibrio che vertano:

- sulla eventualmente avvenuta diminuzione, in corso d'opera, dei ricavi complessivi legati agli incassi dei canoni da parte degli utenti per intercorsa contrazione della domanda in ordine a fluttuazioni del mercato, ciò rientrando appieno nel rischio operativo in capo al concessionario;
- Sulla diminuzione del V.A.N. legate a consegna del servizio effettuata in data successiva al 01/01/2023;
- sull'aumento delle spese del personale - ivi inclusi gli emolumenti di figure apicali, manageriali e prestatori di servizi consulenziali, salvo eventuali aggiornamenti previsti dai



CCNL;

- Sull'arbitrario aumento, più in generale, di tutti i costi di gestione (ivi incluse fidejussioni, assicurazioni, acquisti di materiale, forniture, spese per la formazione specifica del personale dipendente) non supportato dall'evidenza di atti di portata generale (tra le altre, decreti legge, decreti attuativi, Leggi e regolamenti dello Stato - anche a recepimento di direttive europee -, Leggi e regolamenti regionali, etc.) che giustifichino l'insorgenza di maggiorazioni di specifiche voci di spesa - purché legati ad attività connotate dall'avere piena attinenza in ordine all'esigenza di garantire la più efficace e continua resa della concessione in parola non legate a fatto del concessionario.

Riequilibrio in favore del concedente:

Con riferimento alle sole annualità 2026 e 2027, ove alcune delle voci di spesa previste nel piano economico finanziario asseverato dell'aggiudicatario non vengano/(debbano essere) realmente impegnate in corso d'opera in occorrenza di evidenze fattuali verificate in contraddittorio fra le parti - con particolare riferimento a oneri di tipo manutentivo, connessi ad opere le quali, con ogni probabilità, saranno realizzate, a fini esigenziali ed operativi, entro la prima metà della durata effettiva del rapporto concessorio - è previsto un riequilibrio in favore del concedente.

La misura di riequilibrio, su istruttoria del Responsabile del Procedimento previamente inviata al Concessionario sulla base di resoconti di periodo da quest'ultimo inviati secondo le modalità e le tempistiche previste nel presente CSA, a seconda del quadro obiettivo di necessità del concedente - e in ogni modo previo assenso del Concessionario, con la precisazione che esso riguardi esclusivamente gli aspetti applicativi e non quantitativi della menzionata misura di riequilibrio -, potrà consistere:

- In una maggiorazione del rateo trimestrale della prevista quota d'aggio maturata a tal data, pari al risparmio conseguito per la voce di spesa (es. risparmio manutentivo annualità 2026 o 2027 pari a € 55.000,00 al netto dell'IVA, maggiorazione rateo trimestrale pari a € 55.000,00);
- In una realizzazione, sino all'ammontare dell'importo desunto dal calcolo di cui al precedente capoverso, di opere di differente tenore - rispetto a quelle non eseguite - a insindacabile giudizio del Concedente, a condizione che esse attengano ad esigenze strettamente connesse alla migliore e più efficace resa del servizio aggiudicato;
- In una combinazione, sempre sino a concorrenza del precitato importo, dei principi dianzi esposti ai 2 precedenti capoversi.

Art. 21 - D.U.V.R.I.

1. Il Comune di Napoli, nel considerare la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario, richiede che l'affidatario si impegni a realizzare gli interventi affidati in adeguate condizioni di sicurezza.

Il concessionario deve rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in modo particolare deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna del servizio se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90 c. 9 e all'Allegato XVII del decreto legislativo 81/2008;
- aver approntato il Piano operativo di sicurezza ed aver predisposto il documento sulla Valutazione dei rischi relativi all'attività svolta, conformemente alle norme specifiche;
- avere nominato il Medico Competente;
- aver dato corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- aver provveduto a nominare il Responsabile Servizio di Prevenzione e protezione;



- aver provveduto a nominare il Rappresentante dei Lavoratori;
- aver comunicato i nominativi degli addetti che opereranno nell'ambito del presente affidamento,
- aver comunicato il nominativo, qualifica e recapito telefonico del Preposto – referente Tecnico individuato e suoi sostituti cui è demandata l'organizzazione e l'esecuzione oggetto dell'appalto;
- aver comunicato l'elenco delle attrezzature e macchine introdotte nel cimitero, eventuali sostanze chimiche e prodotti contenenti agenti chimici introdotte nel cimitero;
- aver comunicato eventuali fasi di lavoro o mansioni specifiche realizzate dall'appaltatore che possono comportare rischi di incendio, eventuali fasi di lavoro che comportino rischi di caduta dall'alto e relative misure di prevenzione che si intendono attuare, fasi di lavoro che possano comportare rischi aggiuntivi per il personale addetto presente nei locali oggetto dell'affidamento;
- aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle mansioni svolte da ciascun lavoratore a tutela del rischio biologico, chimico, elettrico e per la movimentazione manuale dei carichi;

2. Il Piano operativo sostitutivo di sicurezza dovrà essere predisposto obbligatoriamente entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna del servizio. Detto piano dovrà essere trasmesso al Responsabile per l'esecuzione del Contratto, del quale contratto ne costituisce allegato, ed essere tenuto sempre a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. Il Piano dovrà essere aggiornato ad ogni variazione della situazione descritta nell'elaborato presentato all'inizio del servizio e/o delle lavorazioni connesse all'oggetto della concessione e, più in generale, a pertinenti attività di tipo cimiteriale;

3. Il Referente Tecnico del concessionario, che dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnico-professionali, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione degli interventi e avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono gli stessi, salvo la nomina di un suo eventuale sostituto. Il nominativo del Referente tecnico dovrà essere comunicato prima dell'inizio degli interventi. In ogni caso, nell'esecuzione degli interventi di qualsiasi genere, l'affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti più idonei sia per la garanzia della salute degli operatori che delle persone comunque addette agli interventi e di soggetti terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto dovesse rilevare difformità rispetto al contenuto del piano di sicurezza od all'applicazione delle procedure sopra indicate, potrà pretendere l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di personale che contravvenga ai propri doveri in materia di sicurezza ed eventualmente, in caso di pericolo grave ed imminente, potrà ordinare di sospendere l'esecuzione degli interventi. In ogni caso il responsabile del procedimento a seguito di reiterati inadempimenti potrà intraprendere la risoluzione del contratto in danno della ditta affidataria. Resta inteso che, nell'ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'affidatario, che dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

4. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza afferenti l'esecuzione dell'appalto (D.U.V.R.I.) è stato elaborato dal Comune di Napoli e costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'affidatario dovrà trasmettere al Comune i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale della ditta stessa, il piano operativo di sicurezza afferente ai servizi oggetto dell'appalto e il D.U.V.R.I. completato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del concessionario o, previa delega espressa di quest'ultimo, dalla ditta esecutrice delle lavorazioni al fine di darne attuazione anche nei confronti degli utenti del cimitero.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa



mandataria e sul consorzio.

Durante lo svolgimento dell'appalto, qualora si verificasse la contemporanea presenza di più imprese sarà cura del Comune indire apposite riunioni di coordinamento ed aggiornare il D.U.V.R.I.. Qualora le imprese interferenti fossero soggette per la natura delle opere svolte alla Direttiva cantieri l'affidatario avrà l'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

5. Al concessionario, nell'esercizio delle proprie attività, rimangono in capo tutte le responsabilità civili e penali, oltre che contabili, fiscali, assicurative e previdenziali.

6. In ragione di ciò il concessionario solleva il Comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose derivante dall'uso proprio o improprio o violazione delle norme di sicurezza, prevenzione, igiene ecc.

Art. 22 - INADEMPIENZE E PENALI

Ove riscontrasse la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune di Napoli, nella persona del Responsabile del Procedimento, provvederà alla formale contestazione a mezzo PEC comunicata dal concessionario.

Il Responsabile del Procedimento, rilevata la necessità di applicazione di una penale, procede quindi alla quantificazione della stessa sulla base delle prescrizioni del presente Capitolato e all'invio del preavviso in forma scritta al Concessionario. Quest'ultimo, entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso ha la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, sulla base delle quali il Responsabile del Procedimento può, ravvisati giustificati motivi, decidere per la decadenza o la decurtazione della penale.

In ogni caso il Responsabile del Procedimento è tenuto a comunicare al Concessionario l'esito della valutazione sulle controdeduzioni.

Ove le eventuali controdeduzioni risultassero irrilevanti, saranno applicate le seguenti penalità:

- A.** euro 150,00 per ogni giorno di **ritardo del pagamento** (rispetto alla data di accredito prevista dell'intero importo) delle rate trimestrali di aggio che dovranno avvenire entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, oltre che degli ulteriori additivi importi - legati a penalità e/o somme a debito eventualmente maturate - a carico del concessionario e di cui all'art. 16 del presente CSA;
- B.** euro 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai 10 giorni previsti dal perfezionamento della richiesta di allaccio;
- C.** euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l'incolumità di addetti e/o cittadini,
- D.** euro 10,00 per ogni lampada spenta o non riattivata entro 7 giorni lavorativi dalla segnalazione ed € 2 per ogni giorno di ulteriore ritardo,
- E.** euro 150,00 riferito ad ogni mancata azione di segnalazione e protezione da adottare nel corso dell'esecuzione di lavori e che possono determinare pericolo per addetti o cittadini,
- F.** euro 150,00 per ogni comportamento scorretto e discriminatorio verso gli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione, fatta salva l'azione che potrà essere intrapresa dall'utente medesimo ed alla quale risponde il concessionario;
- G.** ritardi nella trasmissione degli aggiornamenti dei dati nel sistema informatico: penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal ricevimento del sollecito da parte dell'Amministrazione;
- H.** Euro 10,00 per ogni riscontrato dato inesatto/incomprensibile (esempio codice fiscale errato, e-



mail e/o riferimenti utenti non corrispondenti);

- I. Euro 50,00 per inadempienze varie: penale applicata una tantum e/o per ogni giorno fino all'eliminazione dell'inadempienza, applicata dal Responsabile del Procedimento a suo insindacabile giudizio, su inadempienze contrattuali non contemplate nei precedenti punti, quali, a titolo esemplificativo, mancato riscontro a note, richieste, o ordinativi da parte degli uffici competenti, mancata presentazione a seguito di convocazione, mancata esposizione di cartelli, mancata assistenza a sopralluoghi e saggi, insufficiente livello di pulizia dei componenti l'impianto, ecc.;
- J. Euro 1,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni contratto di utenza nell'aggiornamento della foto di cui al punto o) dell'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto "*MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE ED ONERI*" (L'entità della penale è legata alla singola utenza ed è indipendente dal numero di lampade);
- K. Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai 60 giorni - (termine di consegna previsto) del sistema informatico (portale) dotato di idonea geo-referenziazione di cui al punto 21) dell'art.18 del presente Capitolato. La penale verrà applicata anche nel caso di consegna parziale, incompleta e/o erronea rispetto alle prescrizioni del medesimo Capitolato;
- L. Euro 2,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai 365 giorni - (termine di consegna previsto) e per ogni cappella, edicola e monumento privato che usufruisce del servizio votivo non georeferenziato;
- M. In caso di ritardato avviamento o interruzione del servizio, per ciascun plesso cimiteriale, non imputabile a cause di forza maggiore, ed inteso come mancato funzionamento degli impianti, superiore ad un giorno, verrà applicata la penale Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento;
- N. Euro 500,00 per ogni giorno (o frazione di giorno) di chiusura, e per ogni singolo sportello di front-office, tale da comportare la mancata copertura minima di cui all'art. 13 del presente capitolato speciale d'appalto ("*SEDI OPERATIVE, COMUNICAZIONI E REPERIBILITÀ*");
- O. Omissioni/ritardi nell'installazione degli 88 sottolettori di cui al punto P) di cui all'articolo 6) del presente Capitolato Speciale d'Appalto ("*Modalità di esecuzione del servizio - Prestazioni ed oneri*"). 100,00 €/per giorno ogni di ritardo e per ogni sottolettore non installato rispetto alle tempistiche indicate dall'aggiudicatario in sede di offerta;
- P. Omissioni/ritardi rispetto all'eventuale offerta di installazione di appositi trasformatori che modificano la tensione da 160V/24V all'interno di quota parte del cimitero Nuovissimo di cui al punto q) di cui all'articolo 6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto ("*Modalità di esecuzione del servizio - Prestazioni ed oneri*"). € 100,00 per ogni giorno di ritardo di mancata integrale esecuzione della prestazione, da intendersi rispetto alle tempistiche massime indicate dal Concedente negli atti di gara (365 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna).

L'applicazione di tutte le penali avverrà mediante corrispondente maggiorazione dalle somme dovute all'Amministrazione in termini di aggio sulla quota trimestrale del canone annuo. Ciò, relativamente al pagamento immediatamente successivo alla data di effettiva definizione della penale stessa.

Art. 23 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto. In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione - e sempre che la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza del Concessionario -, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio competente.

In tal caso, il Concessionario non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il



Comune.

In caso di ritardato avviamento o interruzione del servizio, per ciascun plesso cimiteriale, non imputabile a cause di forza maggiore, ed inteso come mancato funzionamento degli impianti, superiore ad un giorno verrà applicata la penale Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento (vedasi punto M dell'art. 22 del presente Capitolato Speciale d'Appalto).

In caso di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia al concessionario, con spese a carico dello stesso mediante rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente, con relativa maggiorazione della prima quota di aggio trimestrale utile.

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il reiterato inadempimento del Concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente capitolato, potrà comportare la risoluzione del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

1. arbitrario abbandono dei servizi oggetto della concessione;
2. mancato pagamento del canone di cui all'art. 4 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito e comunque trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza stabilita dal medesimo articolo;
3. grave e ripetuta inadempienza nelle attività e lavori di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;
4. esercizio di attività commerciale abusiva all'interno dei cimiteri;
5. esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
6. in caso di cessione o subconcessione di contratto;
7. ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione della Concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
8. in caso di subappalto non autorizzato ovvero in caso sub-affidamento del servizio;
9. in caso di mancata attivazione delle sedi operative da istituire ai sensi dell'art. 13 del presente capitolato, ovvero in caso di arbitraria disattivazione delle stesse o quota parte delle medesime;
10. la grave inadempienza degli obblighi contrattuali, laddove vi sia presenza di gravi inadempimenti che comportino pericolo alla pubblica e privata incolumità, attenendo alla sicurezza dei cittadini dei dipendenti del concessionario e del Comune, con ogni riserva di agire per il risarcimento del maggior danno subito;
11. il superamento, in termini di penali complessivamente elevate al concessionario in un anno, della quota del 10% del corrispondente fatturato annuo di gestione del servizio. **In relazione a detta ipotesi, nello schema di contratto è inserita apposita clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c.** In tal caso la risoluzione si verificherà di diritto per il solo fatto che il Comune di Napoli abbia accertato il citato superamento;
12. Il mancato contestuale pagamento delle penali maturate in uno alla quota trimestrale di aggio da riconoscersi al Concedente di cui agli artt. 4 e 5 del presente CSA;
13. Il mancato contestuale pagamento delle altre somme tipologicamente indicate nell'art.16 del presente CSA;
14. L'inosservanza di quanto previsto al punto 19) dell'art. 18 del presente CSA ("**ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**");
15. quando il Concessionario (in ogni sua componente dell'eventuale raggruppamento) incorra in una procedura concorsuale;
16. quando venga revocata l'iscrizione alla **white list** (ex comma 53 art. 1 Legge 190/2012 lett. i bis) ovvero venga esitata negativamente l'istanza d'iscrizione alla medesima anche di uno soltanto dei



componenti del raggruppamento inerenti alla prestazione principale o, in caso di RTI verticale, alla detentrica della categoria OS30.

Art. 25 - VIGILANZA E CONTROLLI DEL CONCEDENTE

Il Concessionario riconosce al Comune il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento in ordine a tutto le articolazioni dei servizi svolti: qualità, puntualità, accuratezza, regolarità, manutenzione.

Tutti gli interventi relativi alle prestazioni sugli impianti dovranno essere sistematicamente riportati, a cura del Concessionario, in apposite check-list le quali dovranno essere conservate presso il complesso cimiteriale, al fine dei controlli di qualità, puntualità e regolarità di cui sopra.

In caso siano riscontrati inadempimenti, si procederà come previsto ai precedenti articoli.

Il Comune di Napoli controlla:

- l'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia;
- il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

A richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà presentarsi, senza compenso, a tutti i controlli sui lavori. E' inoltre facoltà del Comune chiedere documenti inerenti al personale impiegato per la gestione della concessione, e di effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.

Art. 26 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Il Concessionario è tenuto alla denuncia di messa a terra degli impianti e alle spese di verifica, e provvederà, con l'ausilio di propri tecnici incaricati, ad assistere il funzionario-ispettore ARPAC, INAIL settore impiantistico – antinfortunistico.

Il concessionario provvede a propria cura e spese, ad eventuali adeguamenti e/o prescrizioni richieste per la messa a norma degli impianti, inoltre predisporrà la documentazione tecnica richiesta/dovuta.

Art. 27 - SUB-APPALTO, SUB-CONCESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO

Subappalto:

In relazione alle lavorazioni previste in concessione, l'operatore economico - in forma singola o raggruppata - che concorre alla procedura di affidamento della presente concessione mista (ancorché l'entità economica dei servizi è nettamente preponderante rispetto ai lavori), deve possedere (nel suo complesso) i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione (lavori e servizi).

L'aggiudicatario può subappaltare in tutto o in parte le singole lavorazioni.

Nella fattispecie, si intendono sub-appaltabili, in coerenza tanto con la propria offerta tecnica quanto con gli importi previsti a riguardo nell'ambito del proprio piano economico finanziario asseverato, entrambi oggetto di offerta:

- le opere di manutenzione edile (*categoria OG1 classifica I*).
- Le lavorazioni inerenti la manutenzione delle cabine (*OG10 classifica III bis*) e quelle inerenti ai nuovi allacci utenti votivi (*OS30 classifica II*).

L'avvalimento è consentito in compatibilità di contenuto con quanto espresso all'art. 89 del D.lgs. 50/2016, fatto salvo il divieto di ricorso al medesimo di cui al relativo comma 11 e secondo quanto disciplinato all'art. 2 del D.M. 248/2016. Pertanto è consentito per le categorie OG1 ed OG10, mentre è vietato per la OS30.



Le attività di cui alle categorie OG1 ed OG10 saranno convenientemente rendicontate, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo secondo il prezzario lavori pubblici Regione Campania 2022 ed il prezzario DEI I semestre 2022 (aggiornato al mese di aprile 2022), ovvero eventuali nuovi prezzi desunti in analogia ai citati prezzari al netto del relativo eventuale ribasso offerto.

Non si considerano come terzi le imprese facenti parte della società di progetto, in conformità all'articolo 184.

Subconcessione e Subaffidamento:

E' tassativamente vietata ogni qualsiasi forma subconcessione, sub-affidamento totale o parziale, a pena di esclusione, con ovvio riferimento alle attività di gestione del servizio votivo ed ambientale.

L'aggiudicatario non potrà, a pena di revoca della concessione, cedere ad altri, in tutto o in parte, il contratto di concessione di cui all'oggetto. Nel caso in cui il concessionario sia oggetto di trasformazione aziendale, cessione di azienda o di ramo di azienda o di ogni altra mutazione che ne modifichi la personalità giuridica, le parti potranno concordare il trasferimento della concessione, fatta salva l'inderogabile possibilità per il Comune di dichiarare la decadenza della concessione medesima nel caso in cui la trasformazione/modifica societaria del concessionario risulti pregiudizievole alla prosecuzione del servizio.

E', più in generale, vietato subappaltare i servizi oggetto del presente capitolato (in tutto o in parte), pena l'immediata risoluzione del rapporto e l'incameramento della cauzione definitiva.

L'inadempimento di questa prescrizione sarà motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Art. 28 - VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI

Ai sensi dell'art.102 del D.lgs 50/2016, per gli appalti di forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, è previsto il rilascio di un certificato di verifica di conformità.

In base a quanto rappresentato ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, è il concedente a provvedere alla nomina di uno o più soggetti (in tal caso, pervenendo alla nomina d'una commissione a 3 componenti) per l'esecuzione delle attività di verifica di conformità in argomento.

Il relativo compenso è a carico del concessionario, che dovrà tenerne conto nell'elaborazione del proprio Piano economico e finanziario asseverato.

Ai sensi del comma 3 del cennato art.102, il certificato di verifica di conformità:

- avviene entro sei (6) mesi dal termine di esecuzione delle prestazioni, quindi entro il 30.06.2028.
- ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art. 29 - APPLICAZIONE DEL CCNL

1. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune di Napoli comunicherà al concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempimento accertato, richiedendone l'immediato adempimento.



Art. 30 - CONTROVERSIE

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Napoli, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il foro di Napoli.

Art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi agli utenti del servizio di illuminazione votiva potranno essere oggetto di trattamento informatico o manuale sia da parte dell'Amministrazione Comunale che dal concessionario, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti al contratto di fornitura del servizio.

Ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (nel seguito anche "Regolamento UE"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

31.1 Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679.

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall'Amministrazione, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche richieste dalla legge, per l'aggiudicazione, per la stipula del contratto, per l'assolvimento degli obblighi ad esso connessi oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento a precise disposizioni derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

31.2 Natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

31.3 Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso



dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile.

31.4 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

31.5 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge;
- comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari e/o prestatori di servizi per ragioni di istruttoria, di controllo e/o verifiche successive e di gestione ed esecuzione del contratto;
- comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati per finalità di informazione e/o pubblicità in adempimento a specifici obblighi di legge o regolamento

Inoltre le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente e l'aggiudicazione della procedura di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e art. 52 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b), e comma 32 L. n. 190/2012; art. 23 D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii.

31.6 Periodo di conservazione dei dati

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati per il periodo necessario rispettivamente alla stipula e all'esecuzione del contratto e, in ogni caso, per il tempo necessario all'assolvimento dei relativi obblighi di legge o regolamento e all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione. Inoltre, i dati potranno essere conservati in forma aggregata per fini di studio o statistici nel rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE.

31.7 Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.

In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la



COMUNE DI NAPOLI
Area Cimiteri Cittadini
Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini

cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare del trattamento mezzo pec o lettera raccomandata A/R.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

31.8 Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Napoli, con sede in Napoli (NA) in Piazza Municipio, n. 1, tel. +39 081/7951111, sito internet istituzionale: www.comune.napoli.it e-mail: protocollo@comune.napoli.it; pec: protocollo@pec.comune.napoli.it

31.9 Responsabile della Protezione dei Dati Personali

Ai sensi del Decreto Sindacale n. 341 del 13.06.2022, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) per il Comune di Napoli ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE n.679/2016 è la dott.ssa Marilina Maione – Tel. 081-7956844 - pec: protocollo@pec.comune.napoli.it.

Qualsiasi variazione a riguardo sarà tempestivamente comunicata al Concessionario dal Concedente.

31.10 Ulteriori disposizioni

Il concorrente è tenuto ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Art. 32 - SPECIFICHE SOFTWARE GESTIONALE ILLUMINAZIONE VOTIVA

Riferimenti normativi:

Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo al trattamento dei dati personali a cui si viene a conoscenza.

Responsabilità del trattamento dati ai sensi dell' art. 28 GDPR e sicurezza sulla banca dati dell'illuminazione votiva fornita dal comune di Napoli.

Soggetti destinatari delle linee guida AGID:

I destinatari e l'applicazione delle Linee Guida sono riportati e descritti nell'art. 3 (Soggetti erogatori) della Legge del 9 gennaio 2004, n. 4:

*art. 3-comma 1. La citata legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, **alle aziende private concessionarie di servizi pubblici**, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto.*

Il gestionale informativo che tratterà dati di persone fisiche nell'ambito della gestione dell'illuminazione votiva per i Cimiteri Cittadini del Comune di Napoli dovrà implementare misure tecniche e organizzative adeguate che soddisfino i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato in particolare:

- individuare e adottare le misure di sicurezza e per ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei Dati Personali, adottando un sistema di autenticazione informatica con credenziali di almeno 8 caratteri con uso di caratteri speciali e maiuscole, permettendo l'accesso



solo agli incaricati e/o agli amministratori di sistema e/o ai responsabili interni del trattamento all'uopo muniti di credenziali di autenticazione;

- adottare procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, nonché di disattivazione delle stesse se non utilizzate da almeno 6 (sei) mesi - ovvero in caso di perdita della qualità - (con riferimento a quelle che consentono l'accesso ai Dati Personali);

- utilizzare un sistema di formale autorizzazione per gli incaricati, i responsabili interni e gli amministratori di sistema e aggiornare periodicamente l'ambito del trattamento consentito a detti soggetti;

- proteggere gli strumenti elettronici e i Dati Personali rispetto a trattamenti illeciti e ad accessi non consentiti, adottando antivirus e software volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici, da aggiornare con cadenza almeno semestrale, e in ogni modo con la cadenza opportuna in relazione al tipo di dati trattati e/o al numero/tipologia di strumenti informatici utilizzati a riguardo;

- provvedere all'aggiornamento, modifica, rettifica e cancellazione dei Dati Personali qualora ciò sia necessario in relazione alle finalità del trattamento e se richiesto dal Titolare del trattamento;

- curare la conservazione dei Dati Personali in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del Reg. UE 2016/679.

- Assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la flessibilità operativa dei sistemi e dei servizi di trattamento, nonché ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico definendo il cosiddetto "*Piano di continuità Operativo e Disaster Recovery*" – ulteriori indicazioni tecniche su eventuale riallocazione dinamica delle copie di "back-up" potranno essere proposte dal concedente e recepite dal concessionario in corso di espletamento del servizio votivo;

Tracciamento, tramite log o tabelle di tracking, per le operazioni svolte sulla base dati e gli accessi.

Banca dati illuminazione votiva in possesso del comune di Napoli

In fase iniziale, verrà fornita una banca dati per l'illuminazione votiva direttamente dal Comune di Napoli che sarà successivamente integrata e gestita in base alle esigenze, peculiarità e tipologia delle attività date in concessione.

Al termine della concessione dovrà essere rilasciata una copia strutturata in un formato aperto della banca dati aggiornata e consistente.

In ogni modo, a semplice richiesta della stazione appaltante dovrà essere fornita una copia aggiornata alla data di richiesta.

"Service Level Agreement (S.L.A.) - ("Accordo sul Livello di Servizio")

Il gestionale utilizzato dal concessionario dovrà garantire, come meglio specificato nell'ambito di sottosezione seguente, la possibilità di una piena interoperabilità dei dati scambiati con **Tobi System**, consultabile, previa l'attribuzione di idonee credenziali a cura dell'amministratore di sistema, tramite digitazione del seguente link:

<https://areacimiteri.comune.napoli.it/piattaformatobi/schede/login.php>

Altresì dovrà essere garantito un efficace presidio dinamico nei confronti dei cittadini e del comune di Napoli.

Fra queste attività, rilevanza obbligatoria avrà la predisposizione di un Help Desk, tramite la comunicazione di un apposito numero telefonico e del presidio dell'e-mail votiva@comune.napoli.it, operazioni preordinate alla risoluzione delle problematiche presentate dall'utenza, ed in dettaglio queste dovranno essere evase entro 24 ore.

Se tali tempistiche non vengono rispettate, il R.U.P., potrà definire delle penali additive rispetto a quanto già previsto all'art. 20 in analogia alle stesse.



In relazione alle verifiche di efficacia della struttura di Help Desk creata in sede di gestione è inoltre prevista l'istituzione periodica, con cadenza da stabilirsi, di un questionario di gradimento in relazione al livello di servizio messo a disposizione degli utenti.

Ove la necessità di un contatto con l'Help Desk venga a configurarsi anche per esigenze dello stesso Comune concedente, alla compilazione del questionario potrà partecipare anche il preposto/i preposti dell'Ente.

Servizi opzionali per il cittadino - Accesso tramite SPID/CNS per i cittadini che usufruiscono dell'illuminazione votiva – Modulistica – Requisiti generali di interfaccia utente (accessibilità, sicurezza, interoperabilità):

Quale elemento migliorativo (per quanto non obbligatorio) sarà motivo di apprezzamento la possibilità di utilizzo del portale tramite utilizzo di proprie credenziali SPID/CNS. L'accesso ai cittadini dovrà garantire la visualizzazione dello stato dei *tickets* (attivazione, scadenze, ecc), lo storico dei pagamenti e ogni altra informazione pertinente l'avvenuta contrattualizzazione. Laddove la contrattualizzazione non sia ancora avvenuta, dovrà essere garantita una agile interfaccia per la auto-registrazione, con rapida e snella attribuzione ai singoli utenti di username e password o certificato digitale, al fine di consentirne la fruizione personalizzata del portale e, più in generale, l'accesso ai servizi.

Il portale del concessionario, che sarà conforme alle linee guida di accessibilità e sicurezza e interoperabilità pubblicate dall'A.G.I.D. per i sistemi web, dovrà altresì garantire idonee forme di scambio dati e richiesta prestazioni (assistenza generica, segnalazioni guasto, richiesta attivazione post-contratto, disdette, etc.) tramite la messa a disposizione di form e moduli specifici, da allocare in sezione del portale di elevata raggiungibilità e semplice fruibilità.

Il linguaggio dovrà essere intuitivo e congruente al rispetto delle norme e delle disposizioni in materia di accessibilità, saranno utilizzati percorsi brevi, omogenei e facilmente individuabili; sarà prevista la creazione di una mappa del sito chiara e sempre aggiornata; disponibilità di funzioni di ricerca semplici ed efficaci; aggregazione organica e coerente di informazioni e servizi, correlati per tematica o finalità con possibilità di accesso diretto dall'uno o dall'altro.

Più in generale, saranno presenti nell'ambito del portale utilizzato:

- spazi e strumenti per il contatto diretto visibili (numero, indirizzo email, magari differenziando per tipo di attività: nuovi allacci, reclami/disdette, variazioni contrattuali, ecc);
 - indirizzi, contatti telefonici e di posta elettronica per permettere il contatto diretto tra cittadino/ente;
 - motore di ricerca interno semplice ed efficace, con disponibilità di funzionalità di ricerca avanzata (campi, sottocampi, etc.);
 - risposte alle domande più frequenti (FAQ);
- allocazione dinamica in apposita sezione di link di interesse, ordinati e funzionanti alla data di consultazione.

Disponibilità di postazioni di accesso al gestionale per incaricati/delegati del Comune di Napoli:

In numero adeguato, dovranno essere messe a disposizione, a semplice richiesta, postazioni di consultazione dati per il Responsabile dell'Area Cimiteri Cittadini del Comune di Napoli, oltre che per eventuali funzionari designati nelle attività di monitoraggio e controllo tecnico /gestionale.

Interoperabilità con il sistema informativo del Comune di Napoli (TobiSystem)

Preferibilmente, l'Interoperabilità da configurare con il gestionale "Tobisystem", dovrà rendersi attraverso l'utilizzo di API-Rest (interfaccia di comunicazione condivisa secondo una determinata disposizione di metadati) utilizzando servizi e tracciati dettati dal sistema informativo del Comune di Napoli.



Il modello dati condiviso dovrà consentire la comunicazione e l'aggiornamento in tempo reale dei dati con il gestionale Comunale al fine di poter contare su un continuo riallineamento fra i dati in esso presenti e le continue evoluzioni della banca dati utente.

Pertanto sarà richiesto inizialmente il supporto e la collaborazione per la definizione e implementazione delle interfacce e i relativi test in ambiente di collaudo e successivamente il rilascio in esercizio propedeutico ai fini di qualsiasi attività inerente all'illuminazione votiva.

Art. 33 - CLAUSOLA SOCIALE

La stazione appaltante, in esecuzione dell'art. 50 del codice dei contratti, delle Linee Guida ANAC n. 13 e degli indirizzi generali dell'Amministrazione in termini di concessioni con alta intensità di manodopera (superiore al 50% dell'importo del contratto), ha formalmente richiesto al gestore uscente di conoscere numero e tipologia del personale a cui applicare la clausola sociale (nota PG/2022/445917). Tale richiesta è rimasta prima di riscontro. Pertanto il concessionario non è quindi tenuto a prevedere l'assunzione di alcun dipendente presente nell'organico del precitato gestore uscente.

Art. 34 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29 aprile 2017, visionabili sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice. In tutti casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Nel caso di gravi e reiterate violazioni di detto codice, **la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.**

Art. 35 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE

A) - L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "*Protocollo di legalità*" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di G.C. 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente Capitolato sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

B) - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024 DEL COMUNE DI NAPOLI

Il Comune di Napoli nella Missione 01 – Programma 04 – Ambito "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 - Sezione Operativa, ha determinato che "il Comune opera solo con chi è in regola con i pagamenti" con la finalità di indurre alla regolarizzazione delle posizioni contributive per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica della regolarità della posizione tributaria ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI e COSAP. Il DUP 2022/2024 è pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it



Art. 36 - AMPLIAMENTO DELLE AREE DI INTERVENTO

I servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere resi nelle attuali aree cimiteriali e dovranno essere estesi dall'Aggiudicatario anche negli eventuali successivi ampliamenti cimiteriali.

Art. 37 - LOCALI DA UTILIZZARE PER FRONT-OFFICE SERVIZIO VOTIVO

Per l'espletamento delle attività di front-office all'utenza l'amministrazione comunale mette a disposizione del concessionario i locali all'uopo individuati ubicati presso i cimiteri cittadini nello stato di fatto in cui si trovano.

L'appaltatore dovrà provvedere a sua esclusiva cura e spesa, alla pulizia quotidiana, alla manutenzione straordinaria ed ordinaria degli stessi, rimanendo unico responsabile anche delle sanzioni che dovessero essere comminate dagli organi competenti in caso di eventuale attività ispettiva, sono altresì a suo carico le relative forniture quali arredi e strumenti. Ad ogni modo, tutti gli interventi che il concessionario intendesse effettuare nei summenzionati locali dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dall'Amministrazione.

Art. 38 - AUTOMEZZI E ATTREZZATURE

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti, DPI idonei, adeguati e non pericolosi.

Art. 39 - GESTIONE DEL TRATTAMENTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il Concessionario si assumerà tutti i rischi e gli oneri sia economici che amministrativi della gestione del servizio inerenti agli obblighi del trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno delle aree cimiteriali, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e norme in materia ad esso collegate, nella sua qualità di produttore dei rifiuti medesimi quali prodotti del processo lavorativo inerente i servizi di cui al presente Capitolato.

Art. 40 - DISPOSIZIONE NORMATIVE

Lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato è regolato oltre che dai precedenti articoli, dal D.lgs 50/2016, dai vari decreti attuativi e/o interpretativi, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 37/2008, Norme CEE-UNI, Direttive comunitarie, nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari specifiche in materia.

Altresì, in diretto riferimento agli impianti di illuminazione votiva, il quadro cornice della normativa di settore cui far riferimento è il seguente:

- Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008 n. 37 - "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 - quaterdecies - comma 13 - lettera a, della Legge n. 248 del 2 Dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- Legge 18 Ottobre 1977, n. 791 - "Direttive CEE sulla sicurezza del materiale elettrico", Gazzetta Ufficiale n. 298 del 2 Novembre 1977;
- Legge 28 Giugno 1986, n. 339 - "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche esterne";
- Decreto Ministeriale 21 Marzo 1988: "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aree esterne";
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 Ottobre 2001;
- CEI 11-1 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica;
- CEI 11-8 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra;
- CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra;
- CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo;



COMUNE DI NAPOLI

Area Cimiteri Cittadini

Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini

- CEI 11-37 - Guida all'esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti industriali per sistemi di I, II e III categoria;
- CEI 23-29 - Cavidotti in materiale plastico rigido;
- CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
- CEI 64-14 e variante V1 - Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori;
- CEI CT 82 - Sistemi di conversione fotovoltaica dell'energia solare;
- CEI 11-20 - Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria. Con particolare riferimento al paragrafo 5.1;
- CEI 61215 - Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri;
- CEI EN 60947-2 (CEI 17-5) - Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici;
- CEI EN 60898 (CEI 23-3) - Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari;
- CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2) - Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione). Parte 2: prescrizioni particolari per i condotti sbarre;
- CEI EN 60947-3 (CEI 17-11) - Apparecchiature a bassa tensione. Parte 3: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra sezionatori e unità combinate con fusibili;
- CEI 23-31 - Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi;
- CEI 20-22 - Cavi elettrici;
- CEI 20-35 22 - Cavi elettrici;
- CEI 20-37 22 - Cavi elettrici;
- CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) - Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-4: prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati;
- CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-54) - Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-1: prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori;
- CEI EN 50086-2-2 (CEI 23-55) - Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-3: prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori;
- CEI EN 50086-2-3 (CEI 23-56) - Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-1: prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori;
- Guida CEI 0-10 - Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.

Art. 41 - DISPOSIZIONI FINALI

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato di gara. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto. Per quanto non disposto dal presente Capitolato di gara, si applicano le norme stabilite dal regolamento dei contratti e da tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili.

Art. 42 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Sottoscritto digitalmente da
II R.U.P.
ing. Christian CAPRIELLO